



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

# **STATUTO CNA PROVINCIALE DI TREVISO**

STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2008

# STATUTO PROVINCIALE

## *TITOLO I PRINCIPI GENERALI*

### **ART. 1 – Costituzione**

E' costituita l'associazione provinciale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Treviso.

### **ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi**

1 - Scopi della CNA sono:

- a. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a tutti i livelli territoriali;
- b. la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro a livello territoriale.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese

nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- b) promuove, d'intesa con le associazioni mandamentali, la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, formativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, organizzazione strumentale e specifica, attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n.152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- g) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e

assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

- h) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- i) nomina i rappresentanti dell'associazione presso Enti, Istituti, Organizzazioni, Commissioni.

Per raggiungere gli scopi statutari viene promossa la costituzione di associazioni mandamentali, salvo quelle già esistenti, istituti, società, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, autonome statutariamente, patrimonialmente, finanziariamente ed economicamente, nonché strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche , finanziarie ed immobiliari anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali.

## TITOLO II

### IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

#### **Art. 3 – Rapporti con la Cna Regionale**

La Cna **Treviso - Associazione provinciale** *è parte costituente, con le altre Associazioni provinciali, della CNA regionale del Veneto, istanza di secondo grado rispetto alle Associazioni provinciali.* Opererà d'intesa con la Cna regionale che assicurerà la rappresentanza politica del Sistema Cna nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali e sindacali del Veneto.

Alla Cna regionale oltre alle funzioni stabilite dallo Statuto della Cna Nazionale, verranno riconosciute le funzioni di integrazione e gestione tra le istanze del Sistema Cna, concordate nel patto costitutivo.

#### **ART. 4 – La CNA Provinciale**

La **CNA Treviso - Associazione provinciale** è parte del sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie

Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Il sistema CNA in provincia si articola in associazioni mandamentali, Unioni CNA, CNA Pensionati nonché in tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, i quali compongono il sistema provinciale. Il sistema Cna in provincia di Treviso è composto dall'associazione provinciale e dalle associazioni mandamentali, dotate di propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale, che si articola anche nelle Unioni Cna, nella Cna pensionati, nonché in tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dal Consiglio Provinciale della Cna.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione alla Cna Provinciale avviene mediante tesseramento unitario e dà luogo anche all'inquadramento nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad un inquadramento al livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema provinciale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

#### **Art. 5 Obiettivi del sistema CNA**

Il sistema CNA provinciale opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero territorio provinciale, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà,

l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del territorio provinciale.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica della provincia e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale della Provincia e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del territorio provinciale, forme di

collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

## **ART. 6 – Il sistema CNA provinciale**

Il Sistema Cna provinciale, inteso come confederazione, esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi degli imprenditori associati.

Il sistema CNA provinciale è composto dall'associazione provinciale e dalle associazioni mandamentali e dagli altri raggruppamenti riconosciuti, quali le Unioni, Cna pensionati e i gruppi d'interesse.

L'associazione CNA Treviso Associazione provinciale è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale o in province limitrofe o che in tale ambito territoriale svolgano la loro attività mediante sedi periferiche o succursali e che possono presentare la richiesta di ammissione per il tramite delle associazioni mandamentali.

CNA si propone come Associazione generale di rappresentanza, attraverso la suddivisione degli associati nelle seguenti 4 aree associative:

- Artigianato, piccola e media impresa, piccola e media industria
- Commercio
- Lavoratori autonomi
- Pensionati

Nella CNA Provinciale e nelle associazioni mandamentali si realizza la partecipazione del socio alla vita associativa e prende avvio il processo di legittimazione.

Anche le associazioni mandamentali promuovono l'aggregazione associativa sul territorio, operano per la rilevazione dei bisogni delle imprese, sviluppano attività di gestione dei servizi, e di rappresentanza sul loro territorio.

La CNA Provinciale opera per la valorizzazione delle associazioni mandamentali, delle Unioni CNA, di CNA Pensionati – e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale le relative scelte di ordine politico e organizzativo.

Le Unioni concorrono alla composizione del Consiglio provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Provinciale:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi;
- rappresenta la CNA nell'ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, negli organi dell'associazione provinciale;
- stipula gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza nel territorio i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Provinciale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del suo territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Il Sistema Cna in provincia di Treviso è organizzato in associazioni provinciale e mandamentali che assumono il logotipo CNA, seguito dalla specificazione '**Treviso - Associazione provinciale' oppure Associazione mandamentale** di ...', nonché il simbolo previsto dallo statuto nazionale.

Il Sistema Cna Provinciale, si compone di una pluralità di associazioni mandamentali che concorrono a vario titolo alla realizzazione delle sue finalità in una logica di sistema unitario e federale fondato su criteri di reciprocità, solidarietà e su regole e norme condivise; è dotato di specializzazioni tra i diversi livelli provinciale e mandamentale, aventi tutte per scopo il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel presente statuto; persegue l'integrazione fra i diversi livelli attraverso assetti



organizzativi e metodologie gestionali che garantiscano, anche attraverso le economie di scala, l'erogazione di servizi qualificati alle imprese associate, senza pregiudicare le autonomie delle associazioni mandamentali.

Le associazioni mandamentali esercitano la loro attività in modo conforme al presente statuto e garantiscono che i loro associati aderiscano anche all'associazione provinciale versando le quote associative spettanti al sistema CNA, secondo le modalità stabilite dalla Direzione provinciale.

Inoltre le associazioni mandamentali della CNA della provincia di Treviso, si impegnano a mettere a disposizione della CNA, Associazione provinciale di Treviso, i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la lealtà associativa di sistema.

E' invitato alle riunioni degli organi di direzione dell'associazione mandamentale, con voto consultivo il Presidente provinciale, o un suo delegato.

## **ART. 7 - Le articolazioni dell'associazione provinciale CNA**

### A) Le Unioni CNA

L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Le Unioni CNA sono costituite da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a livello provinciale.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell'Unione a livello provinciale: l'Assemblea, la Presidenza, il Presidente.

L'Assemblea Provinciale dell'Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad

eleggere i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA, sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto.

Contestualmente:

- elegge il Presidente e la Presidenza delle Unioni Provinciali, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge i rappresentanti delle Unioni Provinciali al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale.

I Presidenti di Unione provinciale restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente provinciale della CNA.

Il Presidente provinciale della CNA delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare **accordi territoriali** dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Direzione provinciale;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi provinciali della CNA.

Il Presidente provinciale della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione provinciale.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente provinciale il quale opera su mandato della Direzione provinciale. Delle obbligazioni eventualmente autonomamente assunte dai rappresentanti delle Unioni provinciali, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA a livello provinciale.

## B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

La Direzione provinciale della CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla Direzione provinciale della CNA si costituiscono tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Provinciale è membro di diritto del Consiglio provinciale.

## C) CNA PENSIONATI

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto del Consiglio provinciale.

TITOLO III  
IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

**ART. 8 - Adesione al sistema CNA**

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Possono affiliarsi al sistema Cna Provinciale, Sindacati e associazioni di carattere locale, sub-provinciale e provinciale a condizione che adottino statuti conformi alle previsioni del presente statuto, garantiscano che i loro soci sottoscrivano anche l'adesione alla Cna provinciale e ne versino i relativi contributi, si impegnino a utilizzare il logo Cna nei limiti anche temporali definiti dalla Cna provinciale.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a. **accettare lo Statuto della CNA nazionale e della CNA regionale e della CNA provinciale di riferimento;**
- b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

## **ART. 9 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA**

**Per fare parte del sistema CNA, la CNA - Treviso Associazione Provinciale e le Associazioni mandamentali devono assumere nello statuto i seguenti requisiti ai fini di garantire:**

**a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9 dello Statuto Nazionale;**

**b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;**

**c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;**

**d. l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA e dalla Direzione Provinciale;**

**e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;**

**f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;**

**g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;**

**h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;**

**i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;**

**j. che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi di norma i due mandati pieni consecutivi;**

**k. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il**

**sistema CNA;**

**l. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;**

**m. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;**

**n. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA**

#### TITOLO IV

#### GLI ORGANI PROVINCIALI DELLA CNA

##### **ART. 10 - Composizione degli organi provinciali della CNA**

Gli organi provinciali della CNA sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello provinciale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

##### **ART. 11 - Gli organi della CNA**

Gli Organi della CNA provinciale sono:

- il Consiglio provinciale;

- la Direzione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi di Direzione provinciale saranno composti in misura proporzionale agli associati alla Cna provinciale aventi sede nelle rispettive aree mandamentali.

### **ART. 12 – Il Consiglio provinciale: durata e composizione**

Il Consiglio provinciale rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Esso è costituito nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

E' composto per due terzi da rappresentanti espressi dal territorio e per un terzo espressi dalle Unioni CNA, da CNA pensionati e dai Presidenti dei Gruppi di interesse.

Partecipano alle sedute del Consiglio Provinciale, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

Nelle riunioni del Consiglio provinciale la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

### **ART. 13 – Consiglio provinciale: poteri e compiti**

Il Consiglio provinciale è il massimo organo deliberativo della CNA.

Il Consiglio provinciale:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;
- approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale proposto dalla Direzione
- approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA proposto dalla Direzione provinciale;
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto

all'ordine del giorno;

- decide, su proposta della Direzione Provinciale, in merito alle nuove domande di affiliazione al sistema Cna provinciale di organizzazioni autonome, nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente statuto e del regolamento;
- approva, in seduta appositamente convocata, lo Statuto, il Regolamento provinciale e loro eventuali modifiche con la presenza di almeno 2/3 dei soci componenti il Consiglio, e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Il Consiglio provinciale viene convocato dal Presidente in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore. Le decisioni del Consiglio provinciale sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

Il Consiglio viene convocato ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti degli organismi ed elegerli;
- eleggere il Presidente provinciale **ed i Vice Presidenti, determinando il numero di quest'ultimi** e la Direzione provinciale e per conferire eventuale Presidenza onoraria ;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei garanti.

In caso di necessità il Presidente può convocare il Consiglio provinciale in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, il Consiglio provinciale, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

#### **ART. 14 - La Direzione provinciale : durata e composizione; poteri e compiti**

La Direzione provinciale rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dal Consiglio provinciale tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla



CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento provinciale.

La Direzione provinciale viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni della Direzione provinciale partecipa con voto consultivo il segretario/direttore.

La Direzione provinciale ha il compito di:

- a. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario/direttore;
- b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dal Consiglio provinciale;
- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA provinciale proposto dal Presidente per il tramite del Segretario/direttore;
- d. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati del Consiglio provinciale, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA provinciale;
- g. esercitare direttamente il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti;
- h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti atti di organi confederali per chiederne l'annullamento;
- i. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dal Consiglio

- provinciale;
- j. decidere, su proposta del Presidente, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
  - k. deliberare su proposta del Segretario/direttore, l'articolazione della CNA provinciale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA provinciale, nonché le assunzioni e i licenziamenti del personale dipendente della Cna provinciale;
  - l. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - m. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione provinciale stessa;
  - n. presentare al Consiglio provinciale il bilancio consuntivo;
  - o. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
  - p. proporre al Consiglio il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale e, contestualmente, le relative quote di contribuzione
  - q. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente;
  - r. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA;
  - s. deliberare l'accettazione delle associazioni costituenti nella ottemperanza delle norme contemplate dal presente statuto rispetto ai requisiti di ammissione e deliberare circa la compatibilità con lo statuto nazionale degli statuti di tutti gli ambiti associativi componenti il sistema CNA;
  - t. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema provinciale CNA.

La Direzione invita alle proprie riunioni i segretari delle associazioni mandamentali.

### **ART. 15 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio provinciale tra le imprenditrici e gli

imprenditori associati al sistema provinciale CNA. Il Presidente resta in carica per quattro anni e di norma per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente provinciale:

- ha la rappresentanza politica dell'associazione;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA provinciale;
- convoca il Consiglio provinciale e la Direzione provinciale stabilendone l'ordine del giorno;
- può assumere delibere spettanti alla Direzione provinciale aventi carattere di urgenza sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA provinciale, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA provinciale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni provinciali CNA.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito **da uno dei Vice Presidenti** o in assenza di tale nomina, dal più anziano di età dei componenti la Direzione.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio provinciale per la nuova elezione deve essere convocato entro tre mesi.

#### **ART. 16 - Presidenza onoraria**

Il Consiglio provinciale può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA provinciale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media

impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente provinciale.

Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori del Consiglio provinciale senza diritto di voto.

Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

### **ART. 17 - Il Segretario/direttore provinciale**

Il Segretario/direttore provinciale viene nominato dalla Direzione su proposta del Presidente.

Il Segretario/direttore:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) propone alla Direzione provinciale il Piano Strategico poliennale della CNA provinciale;
- c) è responsabile della gestione amministrativa, economica e finanziaria di CNA provinciale e presenta alla Direzione provinciale il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) propone alla Direzione provinciale l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai dipendenti;
- e) stabilisce e gestisce il rapporto di lavoro con il personale dipendente, e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente della Cna provinciale. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
- f) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA provinciale;
- g) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA provinciale ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche e sindacali

### **ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio provinciale e dura in

carica 4 anni. E' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è presieduto da un Presidente scelto nel suo seno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA provinciale. Si avvale della collaborazione degli uffici dell'amministrazione dell'associazione provinciale e predispone per l'apposita seduta del Consiglio provinciale una nota sul consuntivo in esame.

### **ART. 19 - Il Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA provinciale né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dal Consiglio provinciale della CNA; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga nell'ambito della CNA provinciale e tra queste le sue articolazioni territoriali o di mestiere in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA provinciale.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza, la decadenza dalle cariche associative per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

I diversi ambiti e livelli della CNA provinciale possono richiedere al Collegio dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi

entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

#### **ART. 20 - Cumulo delle cariche**

Si rinvia al Regolamento della CNA Provinciale l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

### TITOLO V

#### AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

#### **ART. 21 - Autonomia finanziaria**

La CNA provinciale di Treviso ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale, così come le associazioni mandamentali.

#### **ART. 22 – Fondo comune**

**Il Fondo comune della 'CNA Treviso – Associazione provinciale' è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune provinciale.**

**L'entità e le modalità di versamento delle quote associative sono approvate dal Consiglio Provinciale su proposta della Direzione Provinciale.**

**In caso di scioglimento della 'CNA Treviso – Associazione provinciale', il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o a enti non economici con finalità analoghe.**

#### **ART. 23 – Bilanci**

Il Consiglio provinciale approva il bilancio consuntivo e preventivo secondo il criterio della competenza.

Il bilancio preventivo della CNA provinciale deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo della CNA provinciale deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le articolazioni del sistema provinciale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.

I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad essi deve allegare la propria relazione. **La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.**

#### **ART. 24 – Piano Strategico**

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle risorse economiche.

La CNA Provinciale adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni, le associazioni mandamentali e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

### TITOLO VI

#### RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

#### **ART. 25 - Rapporto associativo**

Il sistema **CNA - Treviso Associazione provinciale** si uniforma al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (**CNA Treviso – Associazione Provinciale**; CNA ..... associazione mandamentale; CNA - nome dell'Unione).

Le associazioni mandamentali sono parte integrante del sistema Cna provinciale, e devono adeguare il loro statuto alle disposizioni del presente statuto.

Nel presente statuto, quando si fa riferimento alla "Cna Provinciale" si

intende Cna Treviso – Associazione Provinciale.

**Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.**

**Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione provinciale in accordo con il Regionale e il Nazionale Cna ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio dei garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.**

**Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per i dirigenti e i collaboratori approvato dalla CNA Nazionale è parte integrante del presente Statuto e deve essere recepito negli Statuti di tutte le associazioni mandamentali.**

#### **ART. 26 – Incompatibilità**

L'incarico di Presidente, Vicepresidente e componente la Direzione della CNA, di Presidente e di membro di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali incarichi.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario/direttore provinciale e mandamentale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal



momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

## TITOLO VII NORME FINALI

### **ART. 27 - Logotipo e simbolo**

Il logotipo della Confederazione provinciale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

### **ART. 28 - Rinvio legislativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

### **ART. 29 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti**

Il presente Statuto della Confederazione provinciale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, denominata CNA Provinciale di Treviso, approvato dal Consiglio Provinciale del 08 Novembre 2005, abroga ogni precedente similare normativa.

Il Consiglio Provinciale attribuisce e affida con i più ampi poteri di merito al Presidente della Cna provinciale di Treviso, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Treviso, 20 marzo 2008